

Delibera n° 2298

Estratto del processo verbale della seduta del
21 dicembre 2012

oggetto:

DLGS 152/2006 - LR 43/1990 - PROGETTO RIGUARDANTE UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI CORDENONS – MODIFICA PRESCRIZIONE N. 3 DELLA DGR 1181/2011 (VIA 387). PROPONENTE: GEO NOVA S.P.A.

| | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------|
| Renzo TONDO | <i>Presidente</i> | <i>presente</i> |
| Luca CIRIANI | <i>Vice Presidente</i> | <i>presente</i> |
| Angela BRANDI | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |
| Elio DE ANNA | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |
| Roberto MOLINARO | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |
| Riccardo RICCARDI | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |
| Sandra SAVINO | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |
| Federica SEGANTI | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |
| Claudio VIOLINO | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE;

Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1181 del 24 giugno 2011 "parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante la discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Cordenons - proponente: Geo Nova spa";

Atteso che in data 24 luglio 2012 la Società Geo Nova S.p.A. ha presentato al Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna istanza (unitamente a della documentazione) di variazione della prescrizione numero 3 della precitata DGR 1181/2011 che così recita:

"il proponente potrà conferire in discarica, ad eccezione di particolari e limitate situazioni di emergenza impiantistica, solamente rifiuti derivanti da impianti di bacino e non potranno essere accolti rifiuti derivanti da impianti di trattamento di rifiuti speciali. Si precisa che i rifiuti 17 09 04 possono essere assimilati ad urbani e, quindi, una volta trattati conferibili in discarica, solo se domestici ai sensi dell'art. 184, comma 2 lett. a) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. I rifiuti ammissibili a discarica saranno, quindi, solamente:

- 17 09 04 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01, 17 09 02 E 17 09 03
- 19 01 02 MATERIALI FERROSI ESTRATTI DA CENERI PESANTI
- 19 01 12 CENERI PESANTI E SCORIE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 19 01 11
- 19 01 14 CENERI LEGGERE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 19 01 13
- 19 01 18 RIFIUTI DELLA PIROLISI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 19 01 17
- 19 01 19 SABBIE DEI REATTORI E LETTO FLUIDIZZATO
- 19 05 01 PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON COMPOSTATA
- 19 05 03 COMPOST FUORI SPECIFICA
- 19 06 04 DIGESTATO PRODOTTO DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI URBANI
- 19 12 01 CARTA E CARTONE
- 19 12 02 METALLI FERROSI
- 19 12 03 METALLI NON FERROSI
- 19 12 04 PLASTICA E GOMMA
- 19 12 05 VETRO
- 19 12 07 LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 12 06
- 19 12 08 PRODOTTI TESSILI
- 19 12 09 MINERALI (AD ESEMPIO SABBIA, ROCCE)
- 19 12 10 RIFIUTI COMBUSTIBILI (CDR: COMBUSTIBILE DERIVATO DA RIFIUTI)
- 19 12 12 ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 19 12 11

e tali categorie potranno essere soggette ad ulteriori specifiche valutazioni di conformità pianificatoria in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale da parte degli Enti competenti";

Rilevato che la richiesta in oggetto attiene all'ampliamento della lista di codici CER conferibili in discarica ed una deroga ai limiti di concentrazione nell'eluato fissati dal DM 27/09/2010;

Atteso che per la variazione della prescrizione suddetta è necessario provvedere all'assunzione di una delibera della Giunta regionale, essendo questo – ai sensi dell'art. 19 della L.R. 43/1990 così come modificato dalla L.R. 3/2001 – l'atto conclusivo della procedura di VIA regionale;

Considerato che, ai fini dell'assunzione della delibera giuntale di cui sopra, si è ritenuto necessario acquisire dei pareri collaborativi, nonché all'acquisizione del parere della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'art. 22 della LR 43/1990;

Considerato che sono pervenuti i seguenti pareri:

- A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" con nota prot. 47196/ISPP/DP di data 17 settembre 2012;
- Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità – Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali con nota prot. SCPA/8.6/65357 di data 21 settembre 2012;

- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati – Direzione Centrale ambiente, energia e politiche per la montagna con nota prot. SGRIF-31539-PN/ESR/V di data 26 settembre 2012;
- ARPA del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 10440-P di data 23 ottobre 2012;

Rilevato che in data 30 ottobre 2012 il proponente ha presentato della documentazione integrativa volontaria riportante chiarimenti e dettagli tecnici;

Rilevato altresì che l'ARPA con nota prot. 10920-P di data 7 novembre 2012 ha espresso considerazioni sulla documentazione integrativa volontaria;

Visto il parere n. VIA/22/2012, favorevole solo al fine della variazione della prescrizione n. 3 della DGR n. 1181/2011, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva VIA nella seduta del 7 novembre 2012, a condizione che la prescrizione stessa venga sostituita con la seguente prescrizione:

il proponente potrà conferire in discarica, ad eccezione di particolari e limitate situazioni di emergenza impiantistica da segnalare agli Enti competenti al rilascio dell'Autorizzazione, solamente rifiuti derivanti da impianti di bacino e quindi, rifiuti urbani e assimilati, derivanti dal ciclo di trattamento degli urbani e assimilati, esclusivamente per la parte non più recuperabile;

Considerato che la Commissione VIA ha ritenuto importante sottolineare che:

- a livello di caratteristiche generali, i rifiuti per i quali si richiede il conferimento, qualora rispettati i limiti di concentrazione nell'eluato previsti dalla norma, sono equivalenti a quelli già autorizzati e per i quali non è necessaria una valutazione di carattere ambientale per ogni singolo codice CER;
- in tale discarica possano essere conferiti rifiuti prodotti all'interno del bacino regionale, così come per quelli già autorizzati;
- il potenziale aumento di rifiuti a prevalente matrice organica possa essere considerato sostenibile, nei limiti previsti dalla norma, così come è stato verificato per casi analoghi all'interno del territorio regionale, solamente nel caso vengano rispettati i valori di concentrazione nell'eluato previsti dal DM 27/9/2010;

Considerato, inoltre, che la Commissione ha evidenziato che dal punto di vista ambientale le modifiche apportate dal conferimento dei rifiuti richiesti non costituiscono delle modifiche sostanziali, a meno del potenziale maggiore conferimento di sostanza organica che potrebbe determinare, a sua volta, un aumento della fauna opportunistica. A tal proposito la prescrizione n. 8 della DGR 1181/2011 – mirata proprio al contenimento della fauna opportunistica – garantisce la sostenibilità dell'intervento anche con un maggiore apporto di sostanza organica, qualora rispettati i valori di concentrazione nell'eluato previsti dal DM 27/9/2010;

Rilevato, invece, che per quanto riguarda la richiesta di deroga ai limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi, ai sensi degli articoli 7 e 10 del D.M. 27/09/2010, la Commissione VIA ha riscontrato che tale procedura di deroga viene attuata all'interno della procedura autorizzativa di AIA, considerando altresì che il proponente:

- non chiarisce le motivazioni per cui sono avanzate le richieste di deroghe, né definisce quali codici CER possano necessitare delle deroghe richieste in quanto aventi concentrazioni di inquinanti troppo elevate all'interno;
- ha effettuato delle valutazioni che non risultano coerenti con quanto previsto dai documenti redatti da ISPRA per fornire un adeguato supporto tecnico alla stesura della analisi di rischio;
- ha riportato nella documentazione delle valutazioni che non risultano caratterizzate da un approccio cautelativo nei confronti dell'ambiente;

Rilevato che la Commissione VIA ha ritenuto che anche alla luce di quanto rappresentato da ARPA e rilevando la particolarità del sito di progetto, il contesto territoriale in cui è inserito e la presenza di aree naturali tutelate nelle zone limitrofe, che il notevole aumento di inquinanti apportati in discarica a seguito delle elevate concentrazioni di quest'ultimi nei rifiuti conferiti, potrebbe determinare una non trascurabile condizione di criticità ambientale;

Considerato pertanto, come si evince dal parere della Commissione, che in relazione alla richiesta di deroga ai sensi degli art. 7 e art. 10, del D.M. 27.09.2010, non vi siano i presupposti né di competenza né di completezza della documentazione fornita per acconsentire all'istanza richiesta;

Ritenuto pertanto, in merito alla richiesta di ampliamento della lista di codici CER conferibili in discarica, di sostituire la prescrizione numero 3 della delibera di Giunta regionale numero 1181 del 24 giugno 2011 con la seguente prescrizione:

il proponente potrà conferire in discarica, ad eccezione di particolari e limitate situazioni di emergenza impiantistica da segnalare agli Enti competenti al rilascio dell'Autorizzazione, solamente rifiuti derivanti da

impianti di bacino e, quindi, rifiuti urbani e assimilati, derivanti dal ciclo di trattamento degli urbani e assimilati, esclusivamente per la parte non più recuperabile;

Ritenuto pertanto di:

- stralciare la prescrizione numero 3 della delibera di Giunta regionale numero 1181 del 24 giugno 2011 riguardante il progetto discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Cordenons;
- inserire la sopra menzionata prescrizione;
- confermare le prescrizioni dalla n. 1) alla n. 2) e dalla n. 4) alla n. 18) comprese di cui alla precitata DGR 1181/2011;

Su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, all'ambiente, energia e politiche per la montagna;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

per le motivazioni sopra esposte:

- A) di stralciare la prescrizione n. 3 della DGR n. 1181/2011 riguardante il progetto di discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Cordenons;
- B) di sostituire la sopra citata prescrizione n. 3 della DGR n. 1181/2011 con la seguente prescrizione:
il proponente potrà conferire in discarica, ad eccezione di particolari e limitate situazioni di emergenza impiantistica da segnalare agli Enti competenti al rilascio dell'Autorizzazione, solamente rifiuti derivanti da impianti di bacino e, quindi, rifiuti urbani e assimilati, derivanti dal ciclo di trattamento degli urbani e assimilati, esclusivamente per la parte non più recuperabile;
- C) di confermare le prescrizioni dalla n. 1) alla n. 2) e dalla n. 4) alla n. 18) comprese di cui alla precitata DGR 1181/2011;
- D) di dare mandato al Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna affinché la deliberazione medesima sia altresì inviata agli altri Enti ed Uffici consultati nella fase istruttoria sopra richiamata, nonché al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, competente in materia di AIA;
- E) di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE